

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE

Il 2 gennaio 1999 a Viareggio in Via Regia, 68, si sono riuniti per costituire una Associazione Ricreativa, Culturale e Sociale i seguenti cittadini:

MANZONE RAFFAELE nato a Napoli il 19.03.1954 e residente a Viareggio in Via Paladini, 137/D cf. MNZRFL54C19F839F;

TURINI CARLO nato a Pisa il 09.05.1947 e residente a Viareggio in Via Veneto, 228 cf. TRNCRL47E09G702Q;

DEL PISTOIA TOMMASO nato a Viareggio il 18.12.1977 e residente a Viareggio in Via De Sortis, 2 cf. DLPTMS77T18L833S;

LEPORE LICIO nato a Viareggio il 05.02.1956 e residente a Capezzano Pianore in Via dell' Antennino, 35 cf. LPRLCI56B05L833T;

CORSINI FRANCESCA nata a Vercelli il 07.06.1973 e residente a Viareggio in Via Baracca, 15 cf.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Manzone Raffaele e segretario il Sig. Del Pistoia Tommaso. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che tutti i comparenti dichiarano di conoscere.

Lo Statuto stabilisce che l'adesione alla associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il Presidente inoltre invita ad affiliare l'Associazione ad Ente riconosciuto dal Ministero dell'Interno adottandone la tessera come tessera sodalizio.

La proposta viene approvata alla unanimità.

I presenti deliberano di chiamare l'Associazione " **ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALMENTE** " con sede sociale a Viareggio in Via Regia, 68 e nominano i seguenti signori quali componenti il Consiglio Direttivo provvisorio che potrà essere modificato o confermato in successiva Assemblea elettiva: Presidente pro-tempore, MANZONE RAFFAELE; Vice Presidente, TURINI CARLO; Segretario, DEL PISTOIA TOMMASO; Consiglieri LEPORE LICIO, CORSINI FRANCESCA.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE

Art. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede sociale a Viareggio in Via Regia n. 68, denominata " **ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALMENTE** "

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

Art. 2 L'Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone, come oggetto principale, di offrire ai propri associati idonei ed efficienti servizi, mezzi e strutture relativi alle loro esigenze in particolare alla diffusione della cultura musicale soprattutto attraverso l'educazione alla pratica attiva della musica. L'Associazione aderisce ad organismo riconosciuto a livello nazionale, accettandone relativi regolamenti e scopi..

Art. 3 Per il conseguimento degli scopi anzidetti, l'Associazione svolge attività primaria istituzionale e strumentale secondaria complementare, assumendosi i seguenti compiti:

- a) Di organizzare corsi per l'insegnamento della musica strumentale e vocale, rivolti ai fanciulli ed in genere a tutti coloro che vogliono apprendere e praticare la musica.
- b) Di affiancare e aiutare incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze e manifestazioni pubbliche e ogni iniziativa utile per la diffusione della cultura musicale; aiutare ed affiancare iniziative degli enti pubblici e privati dirette a promuovere e diffondere la diffusione della cultura e della pratica musicale.
- c) Partecipare, gestire e promuovere attività culturale, ricreativa, sociale e tutte quelle connesse allo svolgimento di pratica musicale, ricreativa e culturale;
- d) Perseguire finalità culturali, ricreative e sociali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura e della ricreazione.
- e) Acquistare, vendere, costruire e gestire immobili adibiti ad attività culturale, ricreativa e sociale, in proprio o anche con la partecipazione o di terzi o per conto terzi.
- f) Gestire punti ritrovo, bar, ristoranti tavole calde e attività similari per conto proprio e con terzi. Tutto quanto esercitato di natura commerciale viene svolto in maniera marginale.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 4 Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati all'Associazione le persone e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 Chi intende essere ammesso come associato potrà presentare al Consiglio domanda scritta o verbale, attenendosi al presente statuto e osservandone eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera ed il pagamento della quota sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà qualifica di associato e il diritto, con la maggiore età, di voto e di partecipazione per l'approvazione e le modificazioni statutarie, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, purché in regola con la quota associativa annuale.

Art. 6 Gli associati sono obbligati a versare una quota, che non può essere trasmessa, o contributo annuale, stabiliti in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata dal Consiglio Direttivo annualmente per l'anno successivo. In caso contrario vale la quota dell'anno precedente.

TITOLO IV

RECESSO E ESCLUSIONE

Art. 7 La qualifica di associato si perde per morosità, recesso, esclusione o causa di morte

Art. 8 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell' associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati.

Art. 9 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate all' associato destinatario mediante lettera. Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 9 bis Tutte le cariche elettive sono gratuite spettando ai componenti degli organi eletti solo il rimborso delle spese vive sostenute giustificate.

TITOLO V

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 10 Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all' Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo. Sono fonte di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza dell' Associazione: -i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare; -i proventi ricavati dalle attività svolte e servizi prodotti; -le quote associative; -i proventi da partecipazioni con associazioni; -le donazioni e i lasciti testamentari; -le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da Enti Pubblici o privati finalizzati al sostegno dell' attività o dei progetti.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11 L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VI

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 12 Sono organi della Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio Sindacale (se opportuno o d' obbligo per legge).

ASSEMBLEA

Art. 13 Le assemblee sono organi sovrani degli associati o partecipanti e possono essere ordinarie e straordinarie. L' eleggibilità degli organi amministrativi è libera con il principio del voto singolo di cui all'art.2532 secondo comma del C.C. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nei locali della sede almeno sette giorni prima della adunanza o con altro mezzo pubblicitario e deve contenere il luogo la data e l'ora della riunione.

Art. 14 Le competenze dell' Assemblea ordinaria sono:

- a) Approvazione del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
- b) Procedere alla nomina delle cariche sociali.
- c) Deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell' Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- d) Approvare eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura del bilancio. L' Assemblea può essere convocata quante volte il Consiglio lo ritenga opportuno, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto degli associati.

Art. 15 L' assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell' Associazione nominando i liquidatori.

Art. 16 In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati.

Art. 17 L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea degli associati e per la quale verrà nominato un segretario per redigere verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri scelti fra gli associati (in numero dispari). I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario eventualmente l'Amministratore. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta almeno sette giorni prima della adunanza in caso di urgenza almeno 24 ore prima tramite telegramma. Le sedute sono valide se sarà presente la maggioranza e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Al Consiglio Direttivo spetta tra l'altro:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni.
- b) Redigere i bilanci e portarli all'approvazione dell'Assemblea.
- c) Compilare i regolamenti interni.
- d) Stipulare atti e contratti inerenti all'attività.
- e) Deliberare su sezioni, costituzioni o scioglimenti.
- f) Deliberare sull'ammissione, recessi esclusioni degli associati.
- g) Compiere tutti gli atti e operazioni per la corretta gestione e amministrazione dell'Associazione.

Art. 19 In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli. L'Assemblea sarà convocata nel caso in cui saranno sostituiti la metà più uno dei membri.

PRESIDENTE

Art. 20 Il Presidente che viene eletto dal Consiglio ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il potere di firma può essere assegnato anche al segretario/amministratore relativamente ai conti correnti postali/bancari o altri tipi di rapporti debitori o creditizi.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21 Il Collegio Sindacale è eletto dalla assemblea e può essere composto da uno a cinque membri effettivi (in numero dispari). I Sindaci durano in carica quattro anni come il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. In caso di mancanza fino alla metà più uno dei membri si voterà soltanto per quell'organismo e avrà la scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 22 Il compito del Collegio Sindacale è quello del controllo dell'andamento amministrativo contabile dell'Associazione, relazionare sul bilancio consuntivo e vigilare sul rispetto dello Statuto. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

TITOLO VII

SCIoglimento

Art. 23 In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori fra gli associati che stabiliranno le modalità di devoluzione dei beni, ad Associazioni senza scopo di lucro e con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità come da disposizioni in materia. E' fatto assoluto divieto di distribuzione in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

NORMA FINALE

Art. 24 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia e per quanto di competenza le LL.RR. e regolamenti. Il presente Verbale di Costituzione con relativo Statuto che si compone di n. 24 (ventiquattro) articoli su 4 fogli, composti di n. 8 pagine dattiloscritte viene firmata dai componenti.

MANZONE RAFFAELE
TURINI CARLO
DEL PISTOIA TOMMASO
LEPORE LICIO
CORSINI FRANCESCA

Eseguita registrazione al N. 153 Serie 3 in data 14 gennaio 1999 UFFICIO DEL REGISTRO DI VIAREGGIO